



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo"
"LUIGI EINAUDI"
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.edu.it
e-mail: vrttd05000t@istruzione.it / vrttd05000t@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Finalità del protocollo

Questo documento ha l'obiettivo di accrescere le conoscenze e le competenze degli alunni della scuola e delle famiglie, per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e **contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo**. Con la guida del Curricolo di Educazione Civica l'Istituto si propone di realizzare iniziative di sensibilizzazione e di informazione, finalizzate a sviluppare nei giovani quel senso di responsabilità civile e sociale auspicato dai nostri Costituenti, riaffermato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani.

All'interno del plesso, in aula, come all'esterno, verbigrazia in occasione degli stages, degli scambi culturali, delle uscite didattiche, degli school days, la scuola promuove, nelle alunne e negli alunni, un comportamento critico e responsabile affinché possano cogliere in ogni tipo di diversità un motivo di confronto, di crescita e vivere in uno spazio discorsivo nel quale realizzare l'importante progetto di emancipazione che riduce le disuguaglianze sociali e favorisce la realizzazione della persona.

Una scuola inclusiva e attenta alla persona

Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le sue variabili articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l'inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire; un processo "di cambiamento".

I valori di riferimento condivisi dai docenti sono:

- considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza;
- saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti;
- lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti;
- l'aggiornamento professionale continuo.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Poiché il **bullismo** e il **cyberbullismo** sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli.

- **Cosa sono bullismo e cyberbullismo**
- **Tipologie di bullismo e cyberbullismo**
- **Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo**

IL BULLISMO

Il termine **bullismo** deriva dalla traduzione letterale del termine **bullying**, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle ripetute prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

È un fenomeno ormai noto a scuola definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira una/un compagna/o più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe; infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli *altri* guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l'escalation del bullismo.

TIPOLOGIE DI BULLISMO

- **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- **Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

bullo - sostenitori del bullo

vittima - sostenitori della vittima

spettatori esterni passivi (by-stenders)

GLI ATTORI DEL BULLISMO: IL BULLO

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo.

GLI ATTORI DEL BULLISMO: LA VITTIMA

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo–Sensibile-Insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto- Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe.

GLI ATTORI DEL BULLISMO: GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensache non facendoniente non è responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo (**intenzionalità**)
- Azioni continuative e persistenti (**sistematicità**)
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola (**asimmetria di potere**)

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO SONO STATE CLASSIFICATE NEL MODO SEGUENTE:

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell’ invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, *“è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni”* (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, **si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:**

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- **Culpa del “bullo” minore:** va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
- **Culpa in vigilando ed educando dei genitori:** si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere economicamente il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino

di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

- **Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:** l'art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. Si precisa, inoltre, che **il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.**

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La **Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196.

Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore). **Si ricorda che il docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora, dopo aver informato il Dirigente scolastico e la famiglia, venga a conoscenza che la stessa non intende procedere penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l'accaduto alle autorità competenti.**

(Art.5 L.71) Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I Regolamenti delle Istituzioni scolastiche e il Patto di corresponsabilità sono integrati con specifici

riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. **Per il minore di anni 14 è previsto l'ammonimento da parte del questore, che cessa al compimento della maggiore età.**

(Art.4 L.71) Le linee di orientamento prevedono la partecipazione di un **referente** alla formazione ministeriale, la promozione di un ruolo attivo delle studentesse e degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche avvalendosi delle forze di Polizia, nella previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

PARTE II

IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA, psicologo d'Istituto.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- 1) la prevenzione
- 2) l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo

LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni *una tantum*, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E' invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili per implementare con continuità le iniziative dedicate. Fare prevenzione significa, dunque, investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. **Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.**

Di qui l'importanza di un **approccio integrato**, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano alle studentesse e agli studenti, al personale e ai genitori, un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno dell'Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti scorretti e afferibili al bullismo e al cyberbullismo. Alla luce di queste considerazioni, un programma di intervento ha come prerequisito iniziale l'intento di estinguere i possibili problemi collegati e di rafforzare i fattori di protezione mediante la valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità. **Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo si articolano su diversi livelli:**

LIVELLO SCUOLA

- Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato che, di concerto con la Dirigente Scolastica, coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche in

- collaborazione con il Comando dei Carabinieri e la Polizia postale;
- ✓ una sezione dedicata sul sito d'Istituto;
 - ✓ Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
 - ✓ Adeguamento dei documenti d'Istituto: Regolamento e Patto di Corresponsabilità
 - ✓ Adozione del decalogo delle **parole [stili**
 - ✓ Attività formative rivolte alle/gli studentesse/i, docenti e ai genitori/tutori;
 - ✓ nell'ottica di una prevenzione al fenomeno tutti i progetti di istituto atti a rafforzare sottesi dal Curricolo trasversale di Ed. Civica
 - ✓ Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso:
 - ✓ Incontri informativi per la diffusione del presente protocollo
 - ✓ Sistemica collaborazione tra professionisti (psicologa d'Istituto – educatori – associazioni) e personale scolastico;
 - ✓ Collaborazioni con le forze dell'ordine
 - ✓ Incontri e riflessioni con alunne/i finalizzate all'interiorizzazione del linguaggio della gentilezza
 - ✓ Incontri per la sensibilizzazione relativa a tematiche specifiche (violenza di genere, discriminazioni di qualsiasi natura)
 - ✓ Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno
 - ✓ Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete e ai diritti/doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari
 - ✓ Alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni.
 - ✓ Collaborare attivamente con l'animatore digitale dell'Istituto per la messa in sicurezza dei pc e della rete, nelle buone pratiche informatiche, nella gestione degli account utenti
 - ✓ Collaborare con le famiglie per una revisione del Patto di corresponsabilità in merito ai comportamenti da rispettare, da tutte le parti coinvolte (genitori, alunni, insegnanti), per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione da parte della Dirigente scolastica, dalla Referente di Istituto sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in quale circostanza, quante volte, etc., al fine di acquisire dati oggettivi. A tale scopo si possono usare diverse metodologie come: osservazioni dirette e loro registrazione scritta, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui di ascolto attivo con i singoli alunni. L'Istituto mette a disposizione una scheda di segnalazione (qui allegata e una cassetta per la raccolta posizionata al piano rialzato).

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

- **con chi subisce bullismo:**
 - convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
 - promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - percorso di assistenza e di sostegno educativo psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto in classe

- **con chi agisce bullismo:**
 - convocazione tempestiva della famiglia/tutori;
 - promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - attivazione di interventi rieducativi;
 - inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo;
 - comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
 - eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti

- **con la classe attivazione di un progetto di intervento (anche con esperti esterni-psicologa d'Istituto – forze dell'ordine,...) che preveda:**
 - conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group);
 - ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
 - colloqui personali con alunne/i, affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio di chi agisce bullismo;
 - sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
 - sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
 - potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
 - attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
 - monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Va sottolineato che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il Regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*).

LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie/i tutori e attiva adeguate azioni di carattere educativo, attraverso la convocazione di un Consiglio di Classe o Interclasse, straordinario.

Se il fatto costituisce reato, il Dirigente (o qualsiasi docente in caso esso non proceda) ha l'obbligo di denuncia alle autorità competenti

- **Con chi subisce:**

- convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attiva un percorso di assistenza e di sostegno educativo psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe.

- **Con chi agisce cyberbullismo:**

- convoca tempestivamente la famiglia/tutori (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attiva interventi rieducativi;
- procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e inerenti all'infrazione dell'articolo n.
- collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti;
- eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

- **Con la classe attivazione di un progetto di intervento (anche con esperti esterni-psicologa d'Istituto – forze dell'ordine,...) che preveda:**

- il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.;
- la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno;
- la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- le attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

RIFERIMENTI UTILI

E-MAIL

Per la segnalazione dei casi di bullismo e/o cyberbullismo, utilizzare la scheda predisposta ed eventualmente, in caso di dubbi, contattare la Referente d'istituto al seguente indirizzo:
f.zerman@einaudivr.it

DOCUMENTI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

- LEGGE n. 71/2017
- LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 2017
- VADEMECUM (aggiornamento 2021)
- VADEMECUM SPIEGATO AI RAGAZZI (2022)
- DECALOGO DELLE PAROLE STILI

SITI

- ❖ [MIUR: Home > Argomenti e Servizi > Scuola > Welfare dello studente e politiche giovanili > Bullismo e Cyberbullismo >](#)
- ❖ www.generazioniconnesse.it
- ❖ <https://www.piattaformaelisa.it/>
- ❖ Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>
- ❖ Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:
https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm
<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

INDICE

PREMESSA	p. 1
Finalità del protocollo	
PARTE I	p. 2
BULLISMO E CYBERBULLISMO	
● Cosa sono bullismo e cyberbullismo	
● Tipologie di bullismo e cyberbullismo	
● Principali differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo	
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA	p.6
● La nuova legge	
● Le responsabilità	
● Principale normativa scolastica di riferimento	
<u>PARTE II</u>	p. 8
COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA	
● La prevenzione	
● La collaborazione con l'esterno	
● L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni	
● Schema procedure scolastiche	
RIFERIMENTI UTILI	p. 12

SCHEDA DI SEGNALAZIONE CASI di presunto BULLISMO/CYBERBULLISMO

NOME E COGNOME DI CHI COMPILA LA

SEGNALAZIONE: _____

DATA: _____

CLASSE: _____

1. **La persona che segnala il caso** di presunto bullismo/cyberbullismo è:

- La vittima _____
- Un compagno/ più compagni della vittima _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima _____
- Insegnante, nome _____
- Altri _____

2. **Vittima** : _____

Classe: _____

Altre vittime. _____

3. **Bullo o i bulli** (o presunti)

Nome: _____

Classe/i: _____

4. **Descrizione breve del problema presentato.** Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza:
